

nitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 774), lire 47,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Odorico.

ODORICO. Io volevo soltanto dire due parole sulla questione dei temperini. Naturalmente, non sapendo a quale capitolo attaccarmi, parlo su questo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Poichè il temperino serve a commettere dei reati, e qui si tratta di carceri, così se ne può anche parlare su questo capitolo. (*ilarità*).

ODORICO. Effettivamente si tratta delle carceri e se troviamo il modo di diminuire la popolazione delle carceri, la spesa del bilancio si diminuisce. Ecco perchè io parlo, su questo capitolo, della questione dei temperini.

Non occorre che io parli a lungo di questa questione perchè l'onorevole presidente del Consiglio la conosce perfettamente in tutti i suoi dettagli.

Mi limito a riferire un fatto nuovo.

La popolazione che attende all'industria dei temperini in Maniago è in questi giorni in condizioni veramente difficili.

Ho visto dai giornali locali di oggi che deve essere stato spedito un telegramma anche all'onorevole presidente del Consiglio, per raccomandargli nel modo più vivo di aiutare in qualche modo quella popolazione industriale, che si trova in condizioni difficilissime.

Io ebbi ieri la fortuna di parlare con l'onorevole presidente del Consiglio, in via privata, ed ebbi in certo modo la promessa che la cosa si sarebbe considerata con tutta la benevolenza e che eventualmente si sarebbe fatto tutto il possibile.

Ora pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di volermi dire una parola dalla tribuna pubblica perchè quella gente possa in certo qual modo tranquillizzarsi ed aspettare con più pazienza che la questione venga risolta nel miglior modo possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La questione sollevata dall'onorevole Odorico si riferisce alla legge sul coltello, che, come la Camera ricorderà, ha dato luogo ad una grande quantità di discussioni. Vi era la necessità assoluta di stabilire severe ed efficaci sanzioni contro l'uso delittuoso del coltello che disonora il nostro paese. Allora le misure prese parvero

eccessive ai fabbricanti di temperini danneggiati nella loro industria.

Io non mi rifiuto di esaminare se, senza scemare l'efficacia della legge che si propone di diminuire i casi di reati d'impeto, si possa, con qualche provvedimento, rendere più facile l'esercizio dell'industria, cui l'onorevole Odorico s'interessa e che realmente dà lavoro ad un gran numero di operai.

ODORICO. Grazie!

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 169 in lire 47,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 170. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*), lire 750.

Capitolo 171. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 32,000.

Capitolo 172. Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici, lire 220,000.

Capitolo 173. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2), lire 525,000.

Capitolo 174. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2), lire 175,000.

Capitolo 175. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 8), lire 47,750.

*Spese per la pubblica beneficenza*. — Capitolo 176. Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza, lire 8,910.

Capitolo 177. Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, a sensi dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, numero 12, del fondo costituito dall'addizionale stabilita dallo stesso articolo 2, per memoria.

*Spese per la sanità pubblica*. — Capitolo 178. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, articolo 2 e 13 luglio 1905, n. 390, articolo 2) (*Spesa obbligatoria*), lire 236,000.